



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
MILANO**

prot. n. 325/22 Trib.
prot. n. 332/22 Procura

Milano, 30 marzo 2022

Oggetto: d.l. 24 marzo 2022, n. 24 (G.U. n. 70 del 24.3.22) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - Circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli Uffici giudiziari minorili

Il decreto-legge in oggetto ha modificato la normativa precedentemente emanata per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID19, per cui occorre modificare le direttive già emanate da questi Uffici.

Le novità più rilevanti del d.l. n. 24 possono così riassumersi:

A) per tutte le categorie indicate negli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), e quindi:

- magistrati ordinari
- magistrati onorari
- personale amministrativo
- soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, stagisti e tirocinanti, e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica)
- personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in sede giudiziaria
- difensori
- consulenti
- periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia

il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass base è stato prorogato fino alla data del 30 aprile 2022 (art. 6 commi 6 e 7).

- B) Risultano abrogati i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 9-*bis* del d.l. 22 aprile 2021 n. 52 (conv. con modificazioni in l. 17 giugno 2021 n. 87), che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei pubblici uffici (art. 6 comma 2 lett. b).
- C) Non è più obbligatorio, a sensi dell'art. 5, il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza nei locali degli uffici giudiziari, essendo sufficiente – fino al 30 aprile 2022 – l'utilizzo di generici “dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (e quindi mascherine chirurgiche).
- D) Inoltre, il d.l. in oggetto, pur mantenendo fermo il dovere vaccinale e le relative sanzioni, ha declassato, per tutti i lavoratori, anche ultracinquantenni, l'obbligo del green pass c.d. rafforzato, essendo ora sufficiente il possesso di quello base (articolo 8 comma 6).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, **dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022**, si seguiranno le seguenti disposizioni:

- 1) i magistrati ordinari, i magistrati onorari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, stagisti e tirocinanti, e gli altri soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica); il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in sede giudiziaria hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base.
- 2) I difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari, hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base;

- 3) Ai testimoni e alle parti del processo, agli utenti che si rechino in un ufficio giudiziario per esigenze di giustizia, nonché a qualsiasi altro soggetto non rientrante nelle categorie sopra indicate ai punti 1 e 2, non è richiesto il possesso o l'esibizione del green pass.
- 4) Tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sulla base di idonea documentazione, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass.
- 5) Per tutte le categorie di soggetti sopra indicati non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, indossare il dispositivo di protezione FFP2, essendo sufficiente indossare anche una mascherina chirurgica.

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso continuerà a provvedere il personale di vigilanza, con le modalità e i dispositivi di rilevazione già in uso, che provvederà a comunicare con immediatezza al competente ufficio il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso.

Il presente provvedimento ha decorrenza dal 1° aprile 2022.

Si comunichi immediatamente a tutto il personale in servizio negli uffici giudiziari minorili.


Si trasmetta alla All System Group s.p.a.

Si trasmetta copia per opportuna conoscenza:

- Al Presidente della Corte d'Appello di Milano
- Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano
- Al Ministero della Giustizia (D.O.G.)
- Al Consiglio Superiore della Magistratura
- Al Comando Carabinieri c/o Palazzo di Giustizia di Milano
- Al RSPP ed al medico competente
- Alle Organizzazioni Sindacali e RSU sede
- Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:
 - Busto Arsizio
 - Como
 - Lecco
 - Lodi
 - Monza
 - Milano
 - Pavia
 - Sondrio
 - Varese

Il Presidente del Tribunale

Maria Carla Gatto



Il Procuratore della Repubblica

Ciro Cascone

